



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

Prot. n. 333/H/D1

Roma, 27.03.2013



Al Segretariato Generale del SIAP  
Via delle Fornaci, n. 35  
00165 ROMA  
(Rif. nota n. 238 del 26/03/2013)

E p.c. All' Ufficio per l'Amministrazione Generale del  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Rif.to 557/RS/01/33/1929 del 24/11/2011

Oggetto: SIAP. Trattamento economico e previdenziale degli Allievi Agenti di Polizia.  
Disparità di trattamento.  
Richiesta di chiarimenti urgenti

Con nota sopradistinta codesta O.S. ha segnalato una disparità di trattamento, sia economico che previdenziale, nei confronti dei dipendenti della Polizia di Stato rispetto al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare durante il corso di formazione di Allievo Agente..

Tale differenza, rilevata da codesta O.S., deriva dal diverso criterio di valutazione ai fini pensionistici, dei corsi di formazione frequentati dal personale suddetto per i quali non verrebbero versati i contributi previdenziali, diversamente dagli omologhi allievi delle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare.

Al riguardo, in relazione alla valutazione dei corsi svolti dal personale della Polizia di Stato, con la nota operativa n. 11 del 18/3/2010 l'INPDAP ha previsto che dall'1/1/1998, i corsi necessari per l'ammissione in servizio dei dipendenti pubblici, possono essere valorizzati solo attraverso l'istituto del riscatto.

Per quanto riguarda, invece, il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare il computo del servizio si effettua dalla data di assunzione in servizio sino a quella di cessazione così come disciplinato dall'articolo 8 del T.U. 1092/1973 come sostituito dall'articolo 1847 del Decreto Legislativo 66/2010 (codice militare).

Pertanto, la diversità di valutazione dei periodi in questione si ritiene sia riconducibile ai diversi ordinamenti del personale di cui si tratta.

Per quanto rileva ai fini di competenza, si rappresenta che questo Servizio ha già avuto modo di evidenziare che solo un appropriato intervento legislativo, volto a prevedere che il periodo dei corsi di formazione svolti dai dipendenti della P.S. sia riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza, può risolvere la disparità di trattamento con le altre Forze di Polizia ad ordinamento militare.



Il Direttore del Servizio  
(Dr. S. Wretschko)



Roma, 18/03/2010



## NOTA OPERATIVA N. 11

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di  
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

**Oggetto: Valutazione ai fini pensionistici di corsi necessari per l'ammissione in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche.**

Da parte di numerose sedi dell'Istituto sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di valorizzazione, in sede di pensione, di alcune tipologie di corsi (quali ad esempio: corso-concorso per l'accesso alla carriera dei segretari comunali presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, corso allievi operai del Ministero della difesa, corso allievi agenti o vice ispettori delle Forze di polizia) necessari per l'ammissione in servizio.

In via preliminare occorre rilevare che i frequentatori dei corsi in esame percepiscono un'indennità, ancorché diversamente denominata e corrisposta con differenti modalità, da considerarsi, ai fini fiscali, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in virtù di quanto disposto dall'articolo 47, comma 1 del DPR 22/12/1986 n. 917 e s.m.i., che nell'individuare le categorie di redditi assimilati a quello dipendente alla lettera c) espressamente recita *"le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante"*.

Si rappresenta, inoltre, che ciascuna tipologia dei corsi in esame rappresenta un percorso di formazione finalizzato alla successiva acquisizione della relativa qualifica. Durante tale periodo il soggetto non riveste lo status di dipendente pubblico in quanto non è inquadrato, neanche temporaneamente, nei ruoli dell'amministrazione per cui svolge il corso; la partecipazione al corso non è configurabile come prestazione in favore di un'amministrazione pubblica bensì come attività formativa. In mancanza dell'elemento essenziale della prestazione lavorativa, l'eventuale trattamento economico percepito non è assoggettato a contribuzione previdenziale (cfr. nota Inpdap della Direzione Entrate prot. n. 20054 del 16 gennaio 2004).

Ciò premesso, ai fini pensionistici il periodo relativo ai corsi in esame può essere valorizzato, a domanda, per la durata prevista dalle relative disposizioni normative attraverso l'istituto del riscatto.

Ai fini del calcolo dell'onere, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 delle legge 12 agosto 1962, n. 1338 e s.m.i.; per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, del Digs. 30 aprile 1997, n. 184.

Si rende opportuno precisare che i corsi allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, anteriormente alla data di entrata in vigore del Digs n. 314/1997, sono stati considerati come periodi di servizio effettivo e, come tali, assoggettati a contribuzione previdenziale (cfr. nota del Ministero del tesoro – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 155800 del 21 novembre 1983); le disposizioni di cui alla presente nota si applicano, pertanto, solo per i corsi o parte di essi che si collocano temporalmente a partire dal 1° gennaio 1998.



Per quanto attiene la tipologia di corsi tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, occorre rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 257/1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1972, n. 1092 nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza, quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Tale giudizio si fonda sull'equivalenza, riconosciuta dalla medesima Corte Costituzionale, tra i corsi della Scuola superiore e quelli di specializzazione.

Per le domande presentate dal personale delle amministrazioni statali fino al giorno 11 luglio 1997, le modalità di calcolo sono quelle dettate dall'articolo 13 del DPR 1092/1973, così integrate dall'articolo 2 del D.L. 1/10/1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29/11/1982, n. 881.

A partire dal 12 luglio 1997, in virtù dell'equipollenza, sancita nella sopra riportata sentenza della Corte Costituzionale, tra corsi di specializzazione e corsi presso la Scuola superiore (ivi compresi quelli relativi all'accesso alla qualifica di dirigente di cui all'articolo 28 del Dlgs n. 165/2001), questi ultimi possono essere valorizzati in pensione dalla generalità dei lavoratori pubblici mediante il riscatto nei termini e secondo le modalità prescritte dal decreto legislativo n. 184/1997.



IL DIRIGENTE GENERALE  
Dot. Corrado Gola